



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il Capo del Dipartimento

DECRETO N. 160/2013

Prot. n. 0013749 /1.2.2 del 19/07/2013

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2011, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, il quale prevede che: “l’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell’andamento generale della stessa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012, che ha istituito il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al quale sono state attribuite le competenze nelle materie delle politiche giovanili e del servizio civile nazionale, con la conseguente modifica dell’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011 e la soppressione dell’art. 28 del medesimo decreto;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 luglio 2012, con il quale è stata definita l’organizzazione interna del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in attuazione dell’art. 17, comma 1, del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Capo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al Consigliere Paola Paduano;

VISTA la determina direttoriale n. 18593/I del 4 aprile 2006, con la quale sono state approvate le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”;

CONSIDERATO che nella Premessa delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale “ di cui alla sopra citata determina direttoriale del 4 aprile 2006 è previsto, all’ultimo capoverso, un periodo di sperimentazione della durata di un biennio, al termine del quale si può procedere alla revisione del documento in un’ottica migliorativa, sulla base degli esiti e delle valutazioni scaturite dalla sperimentazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il Capo del Dipartimento

RITENUTO di poter procedere, anche sulla base delle indicazioni emerse dal lavoro di monitoraggio qualitativo e quantitativo condotto sui progetti di servizio civile afferenti alle annualità 2007 e 2008, alla revisione ed aggiornamento delle Linee guida;

ACQUISITO il documento predisposto dal gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (ora Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale), della Consulta nazionale per il servizio civile e delle Regioni e Province autonome, istituito con determina direttoriale n. 323 del 21 settembre 2010, per l'individuazione di proposte formative condivise e concertate;

SENTITA la Consulta nazionale per il servizio civile, che ha espresso il parere sul documento concernente: "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile" in data 6 giugno 2012;

SENTITA la Conferenza Stato-Regioni, che ha espresso il parere sul documento di cui sopra in data 7 febbraio 2013;

DECRETA

1. Sono approvate le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale di cui al documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le Linee guida per la formazione generale entreranno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" relativo alla presentazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2014.

Roma, 19/07/2013

Cons. Paola Paduano

Firmato digitalmente da PADUANO
PAOLA
Data: 2013.07.19 11:01:24 +02:00
Ragione:
Luogo: Roma

Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale

Premessa

La fase sperimentale delle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale, elaborate nell'anno 2006 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 è terminata.

Il presente documento è il risultato del processo sistematico di valutazione dei risultati della formazione generale condotta sui progetti inerenti i bandi 2006, 2007 e 2008, volto a rilevare i punti di criticità e di qualità emersi nell'applicazione delle predette Linee guida al fine di procedere alla revisione e all'aggiornamento delle stesse.

Poiché gli esiti della valutazione hanno evidenziato la validità della fase sperimentale, in questa nuova versione delle Linee guida viene ribadito l'impianto teorico iniziale, con l'introduzione di alcuni cambiamenti e razionalizzazioni resisi necessari a seguito dei risultati della valutazione stessa.

La formazione generale si conferma elemento strategico del sistema affinché il servizio civile nazionale consolidi la propria identità di "istituzione deputata alla difesa della Patria" intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnate ed articolate nella Costituzione. Essa è altresì strumento necessario per :

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile ;
- sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile;
- assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile;
- promuovere i valori ed i diritti universali dell'uomo.

Le Linee guida per la formazione generale, pur non potendo prefigurarsi come sistema formativo completo, rappresentano i principi a cui devono ispirarsi tutti gli Enti, nazionali e regionali, nonché l' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e Province autonome nei corsi di formazione di rispettiva competenza.

Più specificamente, dette Linee guida indicano i contenuti minimi necessari della formazione generale, quali elementi culturali comuni a tutto il sistema del servizio civile nazionale, a cui devono attenersi tutti i soggetti erogatori della formazione generale e forniscono indicazioni sulle metodologie didattiche, sul monitoraggio e sui requisiti dei formatori.

Al fine di potenziare la qualità e l'efficacia della formazione specifica, strettamente inerente alle attività dei volontari e, quindi, differente da progetto a progetto, si ritiene necessario la presenza, anche in questo ambito, di elementi comuni assoggettati ad una regolamentazione univoca. A tal fine il presente documento contiene un breve paragrafo con l'indicazione delle regole comuni relative ai tempi di erogazione della formazione specifica e di alcuni contenuti che devono essere obbligatoriamente rispettati da tutti gli Enti di servizio civile.

I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di formazione generale e specifica così come previsti nel progetto di servizio civile e, qualora si verificassero eventuali assenze, queste dovranno essere obbligatoriamente recuperate.

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile erogherà il rimborso previsto per la formazione generale solo qualora il volontario abbia partecipato all'intero corso.

Le presenti Linee guida saranno costantemente monitorate dall'UNSC nel corso della loro applicazione e potranno essere sottoposte a revisione ed aggiornamenti qualora intervengano rilevanti cambiamenti nell'ambito del sistema del servizio civile nazionale.

1. La formazione generale

Il paragrafo traccia un quadro dei contenuti di cui si deve necessariamente tener conto nell'erogazione della formazione generale al servizio civile, puntualmente definiti nell'allegato al presente documento, dove in maniera schematica vengono elencati i moduli formativi. Gli argomenti elencati nei predetti moduli devono obbligatoriamente essere tutti trattati nel corso di formazione generale in maniera esauriente, tenendo conto delle tematiche da sviluppare individuate per i singoli titoli.

I contenuti indicati rappresentano la base anche per la formazione generale relativa ai progetti di servizio civile che si svolgono all'estero, necessariamente da approfondire o integrare con altre tematiche, secondo le peculiarità dei singoli progetti.

Il percorso formativo deve necessariamente trovare il suo punto di partenza in quella che è la peculiare identità del servizio civile nazionale, ovvero la sua funzione di difesa della Patria e, nello specifico, di "difesa civile non armata e nonviolenta", che ne rappresenta la dimensione caratterizzante rispetto agli altri elementi, pur significativi, che da essa discendono, come l'impegno civile e di utilità sociale o come l'educazione e la formazione civica del cittadino.

In questo quadro diventa fondamentale sottolineare il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l'obiezione di coscienza, che lo caratterizza e allo stesso tempo lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. Le idee, le esperienze e le vicende che hanno caratterizzato la storia dell'obiezione di coscienza in Italia rappresentano un patrimonio storico e di valori da trasmettere ai giovani, maturato ed accumulato negli anni attraverso la scelta attiva e responsabile da parte di cittadini contrari all'uso delle armi, sottoposti a processi e a carcerazioni. Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza prima come beneficio e poi come diritto della persona si è evoluto consapevolmente nella difesa della Patria quale compito non affidato esclusivamente alle sole Forze armate, ma anche al servizio civile nazionale nella forma non armata, nonviolenta e pacifista.

L'identificazione del Servizio civile nazionale come autonomo istituto repubblicano di difesa civile, alternativa a quella militare, trova del resto piena conferma nelle parole del legislatore che, all'art. 1 della legge 64/01, assegna, tra le finalità del servizio civile nazionale, il "concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari" nonché nell'art. 1, comma 1 del D.lgs. 77/02, laddove il legislatore delegato fa riferimento, quale unica finalità che sintetizza tutte le altre, al servizio civile nazionale quale "modalità operativa concorrente e alternativa di difesa dello Stato con mezzi ed attività non militari." Senza tralasciare, peraltro, la forza delle varie pronunce della Corte Costituzionale, che hanno affermato in maniera definitiva che attività e mezzi alternativi a quelli militari possono integrare e concorrere al dovere di difesa della Patria.

Se, quindi, il ruolo della difesa della Patria identifica l'idealità del Servizio civile nazionale, riconducendo ad unità le molteplici ed eterogenee attività in cui esso si estrinseca ed ergendosi ad esclusivo e vitale riferimento culturale, è necessario che il percorso formativo prenda le mosse dalla Carta costituzionale, sia perché in essa è tratteggiata la fisionomia della "Patria" che chi sceglie il servizio civile si impegna a difendere, sia perché le evoluzioni del concetto di "Patria" devono comunque e sempre essere alla Carta ricondotte, e sia, infine, perché tutti gli obiettivi assegnati dal legislatore al servizio civile nazionale trovano nella stessa fondamento (artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52 Cost.).

Al concetto di dovere di difesa della Patria si riconducono, quindi, non solo le attività finalizzate a prevenire o a contrastare le aggressioni, ma anche quei comportamenti di impegno civile e sociale non armato tipici delle attività di servizio civile.

Detti comportamenti rientrano in quella "difesa civile" alla cui attuazione sono deputate diverse istituzioni; la difesa nonviolenta si riconnette, in primis, al ripudio della guerra, ma poi anche e soprattutto al consolidamento dei legami tra i consociati finalizzato al raggiungimento di una maggiore coesione sociale nel

quadro delle libertà garantite dalla Costituzione, alla lotta contro le ineguaglianze e le ingiustizie sociali, alla tenuta/ricostruzione dei legami tra cittadini e tra questi, le istituzioni repubblicane e lo Stato.

Una difesa della Patria, quindi, da interpretare in senso moderno, libero da retoriche del passato e secondo le potenzialità semantiche ad essa progressivamente attribuite sia dal legislatore, che dalla giurisprudenza costituzionale, quale *dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati*.

Risulterà, pertanto, necessario ed utile analizzare e trasmettere ai volontari in servizio civile nel loro ruolo di “difensori civili della Patria”, il significato più autentico ed attuale del concetto di Patria nella sua evoluzione storica, normativa e culturale.

Il concetto di Patria è necessariamente dinamico, riassume in sé i principi, i valori e le istituzioni democratiche previste dalla Carta costituzionale e non rinvia al solo concetto di “confine nazionale”. In questa accezione la Patria è rappresentata dall’insieme delle istituzioni democratiche, dal loro ordinamento, nonché dai valori e principi costituzionali di solidarietà ed investe il rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Un rapporto che si concretizza ed attualizza tutti i giorni nei campi dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e promozione culturale, della tutela dell’ambiente e della tutela del patrimonio artistico e culturale e della pace.

In questo quadro le concrete attività di servizio civile assumono un ruolo di completamento nella difesa civile della Patria, dando concretezza ed attualità ai principi di carattere costituzionale.

Se, quindi, il servizio civile nazionale è una forma di difesa civile della Patria, nel senso dianzi esplicitato, che sviluppa al suo interno una consequenziale dimensione di utilità sociale ed una componente altamente educativa e formativa, è evidente come lo stesso non si presenti esclusivamente come adempimento di un dovere costituzionale ma anche come esercizio di un diritto di cittadinanza, una sorta di “collaborazione civica” promossa e organizzata dallo Stato e realizzata attraverso le organizzazioni pubbliche e del privato no profit.

In questa ottica il servizio civile mira a rinsaldare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni repubblicane al fine di conseguire il bene comune e si traduce per il giovane volontario in una “palestra di cittadinanza attiva” ed in una importante occasione di “formazione civica”.

Appare opportuno, allora, che il secondo passaggio del percorso formativo riguardi quella “formazione civica” espressamente prevista dall’art. 11 comma 2 del D.lgs. 77/02, intesa come disciplina volta alla conoscenza delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche in cui l’individuo è inserito, al fine

di apprendere le regole di condotta ed i valori necessari per vivere ed interagire correttamente con la comunità di appartenenza.

La Costituzione è, pertanto, il testo base da offrire ai giovani volontari come quadro di riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri. In particolare è necessario analizzare il significato, la funzione e il ruolo degli organi costituzionali e delle diverse istituzioni pubbliche (nei vari ambiti, funzioni e livelli definiti dal Titolo V della Costituzione), le relazioni tra queste e i cittadini, lo spazio dell'auto-organizzazione della società civile, le relazioni tra questi mondi e le istituzioni, le dinamiche esistenti tra gli attori istituzionali e sociali, le logiche e le forme della partecipazione.

Quella che si prospetta al volontario di servizio civile è un'occasione unica per imparare ad esprimere se stesso, acquisire il senso di appartenenza alle diverse comunità (Comuni, Regioni, Stato ed Unione Europea), tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale, nella consapevolezza che la realizzazione di parte di sé avviene proprio attraverso la relazione con gli altri e quindi nella acquisizione di responsabilità e strumenti idonei sia ad affrontare le sfide poste dalla società globalizzata, sia ad individuare i nodi critici in essa presenti.

In tale ottica bisogna ricostruire con i volontari le dimensioni collaterali, relative alle dinamiche delle interazioni sociali (es. inclusione/esclusione, centralità/marginalizzazione, etc.), per offrire loro strumenti concettuali che li aiutino a leggersi sia nel contesto in cui vivono, sia in un contesto globale internazionale.

Per questa via è possibile far crescere nei volontari il senso del servizio civile, inteso come anno di apprendistato alla cittadinanza, o meglio alla pluralità della stessa, vissuto in un ente, affiancato da un operatore locale di progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di riferimento.

L'ultima parte del percorso formativo riguarda il volontario, il suo ruolo, la sua funzione, la metodologia del lavoro per progetti tipica del SCN e la modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri all'interno dell'Ente.

Sarà quindi utile approfondire la conoscenza del progetto e dell'Ente accreditato, nonché delle caratteristiche e delle finalità che questo deve possedere e garantire per essere riconosciuto idoneo a proporre progetti di servizio civile.

A tal fine ripercorrere la storia dell'ente, analizzare la rete dei rapporti stabiliti con altri soggetti sul territorio e con gli utenti finali, quale indicatore

indiretto del suo radicamento, nonché esplicitare le sue modalità operative e le sue specificità, rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere a pieno il significato e la portata del progetto stesso.

Le modalità, i luoghi e i tempi attraverso i quali attivarsi renderanno il volontario propositivo e protagonista, permettendogli una crescita nell'esercizio della cittadinanza e della partecipazione responsabile.

2. Metodologia

La formazione generale, la cui durata deve obbligatoriamente corrispondere a tutte le ore dichiarate dall'Ente nel progetto, può essere erogata con l'utilizzo di tre metodologie:

- a) **la lezione frontale**: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di trasmissione di contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni e ruoli acquisiti e consolidati. Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di contenuti, è necessario renderla più interattiva, integrandola con momenti di confronto e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci dovrà essere un momento di concentrazione e di riflessione dei partecipanti sui contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni.
- b) **le dinamiche non formali**: tecniche formative che, stimolando le dinamiche di gruppo, facilitano la percezione e l'utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite dall'esperienza e dal patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come individuo che come parte di una comunità. Queste risorse, integrate da quelle messe a disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di apprendimento, in quanto le conoscenze non sono calate dall'alto, ma partono dai saperi dei singoli individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i componenti. Se nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente è ancora di tipo "verticale", con l'utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una relazione "orizzontale", di tipo interattivo, in cui i discenti ed il formatore sviluppano insieme conoscenze e competenze. Tramite queste tecniche l'apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e l'interazione, imparano le une dalle altre (apprendimento reciproco).
- c) **formazione a distanza**: prevede l'utilizzo di un sistema software (una "piattaforma") che permette di gestire a distanza vari corsi di formazione, ognuno dei quali è seguito da una o più classi, monitorati da appositi tutor ed implica la somministrazione di un test finale obbligatorio.

Ogni piattaforma deve consentire di fruire dei contenuti in maniera flessibile e adattabile al singolo utente.

La formazione a distanza dovrà prevedere sistemi di certificazione del grado di apprendimento raggiunto che traccino le attività dell'utente e portino a risultati quantificabili, attraverso la proposta di test, esercitazioni e simulazioni on-line: tali sistemi, messi a confronto con l'autocertificazione cartacea della presenza - un "diario di bordo" con l'indicazione delle ore e degli argomenti svolti in piattaforma - possono assicurare un valido monitoraggio dell'effettivo svolgimento della lezione da parte del discente.

La piattaforma dovrà normalmente fornire alcuni servizi standard: monitoraggio dell'interazione, strumenti di comunicazione intergruppo, pubblicazione dei dati.

In particolare, essa dovrà consentire la tracciabilità dei percorsi didattici, disporre di materiali didattici multimediali (erogati via internet, corsi on-line, cd-rom) e non (consultazione di materiale cartaceo) ed elaborare statistiche di accesso per pagina e per utente. La piattaforma dovrà inoltre garantire lo sviluppo efficiente ed efficace di momenti di apprendimento collaborativo permettendo ai corsisti di intervenire sui contenuti e di essere abilitati a servizi di comunicazione in rete quali posta elettronica, e/o forum - newsgroup e/o il sistema "chiedi al docente-tutor".

I programmi di formazione generale, nell'ambito delle tre possibili modalità sopra indicate, dovranno prevedere il ricorso alla lezione frontale per non meno del 30% del monte ore complessivo destinato alla formazione generale, nonché il ricorso alle dinamiche non formali per non meno del 40% del predetto monte ore.

Per la lezione frontale e per le dinamiche non formali i formatori possono avvalersi di esperti sulle tematiche trattate e/o sulle tecniche utilizzate. Gli enti devono indicare tale possibilità alla voce "Modalità di attuazione" della scheda progetto; i nominativi degli esperti saranno indicati nei registri della formazione generale di cui al paragrafo 3), a cui verranno allegati i curricula vitae che gli enti si impegnano a rendere disponibili per ogni richiesta dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e/o delle Regioni e Province autonome.

Nel caso di utilizzo di esperti è comunque sempre obbligatoria la presenza in aula dei formatori di formazione generale. Per tutte le metodologie sopra indicate le aule non possono superare le 25 unità; si potrà derogare solo per la lezione frontale, per la quale è possibile un aumento delle unità a 28.

L'Ufficio Nazionale e le Regioni e Province autonome possono predisporre per alcuni dei contenuti indicati al paragrafo 1) adeguato materiale didattico e dispense (sulla falsariga di quanto già fatto per la formazione degli OLP) che gli enti devono adottare come base comune, pur potendolo poi autonomamente integrare e arricchire.

3. Monitoraggio dell'UNSC sulla formazione generale

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha il compito di effettuare il monitoraggio sull'andamento generale della formazione erogata ai volontari di servizio civile.

Il monitoraggio, diretto a verificare che l'attività di formazione espletata sia conforme a quanto richiesto dalla normativa, dalle linee guida e dal progetto ed i cui esiti costituiscono la base imprescindibile per la valutazione della formazione erogata in funzione del miglioramento della qualità della stessa, avviene attraverso:

a) La verifica da parte dell'Ufficio nazionale della **certificazione** della formazione generale svolta, da trasmettere, tramite inserimento nel sistema informativo Helios, a cura del legale rappresentante dell'ente o del responsabile del servizio civile nazionale. Nello specifico, gli enti devono erogare e certificare la formazione generale, dichiarandolo espressamente nella scheda progetto, secondo la presenta tempistica:

- 1) **L'80 %** del monte ore destinato alla formazione generale dichiarato nel progetto deve essere erogato e certificato nel sistema Helios **entro e non oltre il 180° giorno dall'avvio del progetto**. Detta percentuale (80%) deve obbligatoriamente comprendere **la trattazione di tutti i moduli** di cui all'Allegato alle presenti Linee guida;
- 2) **Il restante 20%** del monte ore destinato alla formazione generale e dichiarato nel progetto deve essere erogato e certificato nel sistema Helios **a partire dal 210° giorno dall'avvio del progetto ed entro e non oltre il 270°**. Questa tempistica consente agli Enti di poter ritornare su alcuni moduli formativi al fine di consentire ai volontari una rielaborazione del contenuto degli stessi in funzione delle esperienze che stanno vivendo nel corso dell'anno di servizio civile. In particolare, tale ripresa dei contenuti formativi si rivela efficace e necessaria soprattutto per il modulo "Il dovere di difesa della Patria-difesa civile non armata e nonviolenta" e per i moduli contenuti nella macroarea tematica "La cittadinanza attiva", in quanto i valori in essi contenuti risultano sicuramente più comprensibili ai volontari in funzione dell'esperienza che stanno vivendo.

Le ore di formazione generale di cui al punto 2) devono essere obbligatoriamente erogate utilizzando la lezione frontale o le dinamiche non formali. E' pertanto impedito l'utilizzo della FAD.

Qualora il calcolo delle predette percentuali dovesse comportare un risultato in frazione di ore, il sistema informativo Helios provvederà a calcolare, con i dovuti arrotondamenti, l'esatta ripartizione del monte ore, visualizzandola in fase di inserimento del progetto nel sistema.

In alternativa a quanto su esposto l'ente ha la facoltà, dichiarandolo espressamente nella scheda progetto, di erogare e certificare nel sistema Helios l'intero monte ore di formazione generale **entro e non oltre il 180° giorno dall'avvio del progetto stesso.**

- b) La predisposizione e tenuta da parte degli enti di **registri della formazione**, che dovranno contenere ulteriori elementi sulla formazione svolta e da tenere a disposizione dell'Ufficio nazionale e delle Regioni e Province autonome.
- c) La raccolta e la valutazione, da parte dell'Ufficio nazionale, di informazioni risultanti dal **monitoraggio interno** cui gli enti sono tenuti ai sensi del D.M. 4 novembre 2009 e successive modifiche, concernente il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione di progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi", incentrato sull'andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione periodica dell'apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché sulla crescita individuale dei volontari.
- d) **Verifiche sul campo** dei corsi di formazione, da parte dell'Ufficio nazionale o dalle Regioni e Province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali. Tali verifiche potranno prevedere la presenza ai corsi organizzati dagli enti di servizio civile di personale dell'Ufficio nazionale e delle Regioni e Province autonome, o di consulenti appositamente incaricati.

Con successiva circolare l'Ufficio nazionale definirà i modelli per la certificazione e per i registri della formazione, di cui ai punti a) e b), e fornirà le istruzioni per la loro compilazione.

L'inosservanza dell'obbligo di assicurare ai volontari la formazione, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto e con i contenuti e le modalità indicate nel progetto stesso e nelle presenti Linee guida, è sanzionato, come stabilito dal D.P.C.M. 6 febbraio 2009 in materia di doveri degli enti di servizio civile nazionale e successive modifiche, con l'interdizione temporanea della durata di un anno a presentare altri progetti e, in caso di particolare gravità o recidiva, con la cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

4. I formatori

Fatte salve le eventuali modifiche poste in essere da norme successive all'entrata in vigore delle presenti Linee guida, sono formatori accreditabili per l'erogazione della formazione generale i dipendenti dell'ente di servizio civile, o altro personale volontario o a contratto, in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno:

- a) tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell'ambito specifico del servizio civile non inferiore alle 50 giornate;

oppure

- b) 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell'ambito specifico del servizio civile.

In entrambi i casi l'esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall'Ufficio nazionale o dalla Regione o Provincia autonoma competente, da considerarsi in aggiunta ai tre anni o alle 1200 ore di esperienza formativa prevista.

Ove la circolare sull'accREDITAMENTO lo consenta, gli enti di servizio civile possono acquisire la formazione, oltre che dagli enti di prima classe, dalle Regioni e Province autonome, che possono avvalersi, a tal fine, di enti dotati di specifiche professionalità, purché i formatori siano in possesso dei medesimi requisiti previsti nel primo capoverso del presente paragrafo.

I formatori sono tenuti a partecipare, almeno ogni due anni, a corsi di aggiornamento organizzati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dall'Ufficio nazionale o dalle Regioni e Province autonome.

Il personale utilizzato per la formazione specifica dagli enti di servizio civile deve avere competenze professionali e formative adeguate al trattamento della materia a lui affidata. Nella scheda progetto l'ente di servizio civile deve indicare chiaramente quale modulo verrà trattato dal singolo formatore per permettere all'Ufficio nazionale o alle Regioni e Province autonome di verificare l'effettiva competenza del formatore indicato.

5. La Formazione specifica

La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto e riguarda, pertanto, l'apprendimento di nozioni e di conoscenze teorico-pratiche relative al settore ed all'ambito specifico in cui il giovane volontario sarà impegnato durante l'anno di servizio civile.

Pur essendo detta formazione diversa da progetto a progetto, si ritiene utile ed opportuna la presenza nel suo ambito di elementi comuni riscontrabili in qualsiasi progetto e per qualsiasi settore di intervento che, appunto perché tali, necessitano di una regolamentazione univoca.

Nello specifico trattasi di :

a) **Tempi di erogazione**

La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, deve essere erogata ai volontari **entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del progetto stesso.**

L'Ente può, **in alternativa**, dichiarandolo e motivando tale scelta espressamente nella scheda progetto, adottare le seguenti modalità:

- Erogare il **70%** delle ore **entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del progetto;**
- Erogare il rimanente **30%** **entro e non oltre 270 giorni dall'avvio del progetto.**

In caso di volontari subentrati i termini decorreranno dall'inserimento in servizio degli stessi.

Il fondamento e la ratio della necessità di tale tempistica si riscontrano sia nella normativa (Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77), sia nella considerazione della finalità della formazione specifica stessa.

Infatti, a tale proposito l'art.11 del summenzionato decreto, al comma 4) testualmente recita: *“La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio”.*

Inoltre, se è vero che la funzione della formazione specifica è quella di garantire al volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo svolgimento della sua attività, è logico che detta formazione venga in larga parte obbligatoriamente svolta all'inizio del servizio. Analogamente il modulo di cui al successivo punto b), concernente l'informativa sui rischi connessi all'impiego dei volontari, deve essere svolto nei primi 90 giorni di servizio.

b) **Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile**

Gli enti, oltre ad affrontare le materie connesse alle attività specifiche che il volontario andrà a svolgere durante l'anno di servizio civile, dovranno obbligatoriamente prevedere, nel corso di formazione specifica, **entro i primi 90 giorni dall'avvio del progetto**, un apposito modulo concernente

l'informativa sui rischi connessi all'impiego dei volontari nel progetto di servizio civile.

Il volontario infatti è spesso impegnato nello svolgimento di attività pratiche che comportano inevitabilmente dei rischi. Questi devono essere valutati da parte dell'Ente e di essi va data al volontario una puntuale informativa. Devono, inoltre, essere definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all'attività del volontario e devono essere analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell'ambito della stessa organizzazione.

In particolare, qualora il volontario operi in luoghi diversi dalla sede dell'ente (per es. un museo, un bosco, un ospedale, una scuola, ...) - eventualità frequente nell'ambito dei progetti di servizio civile – egli dovrà ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre l'ente ospitante dovrà informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo.

I volontari dovranno inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al presente modulo prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza.

A tal fine l'ente può avvalersi di personale interno o esterno alla struttura purché in possesso delle conoscenze necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione e da inserire nel Registro generale della formazione specifica di cui al paragrafo successivo.

In considerazione della necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni ai volontari ma anche, e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita, l'Ufficio potrà procedere ad una attività di rilevazione periodica ed a campione delle modalità con cui gli enti nazionali e regionali hanno erogato la predetta informativa, dei contenuti inseriti nella stessa e delle criticità riscontrate nei suddetti adempimenti. In tal modo sarà possibile addivenire, nell'ottica della partecipazione e della concertazione fra tutti gli attori del sistema, ad una regolamentazione della materia più puntuale e condivisa anche attraverso lo strumento eventuale delle buone prassi.

L'attività di rilevazione avrà la durata di un biennio dalla prima applicazione delle presenti Linee guida e potrà essere supportata anche da riunioni o appositi focus groups cui parteciperanno rappresentanti degli enti e delle istituzioni.

c) **Certificazione della formazione erogata**

Così come per la formazione generale, al fine di consentire la verifica da parte dell'UNSC e delle Regioni e Province autonome del rispetto di quanto richiesto dalle presenti Linee Guida e di quanto dichiarato nel progetto, tutti gli Enti, sia nazionali che regionali, dovranno predisporre un Registro generale della formazione specifica contenente:

- luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione specifica, date ed orari delle lezioni;
- registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e fine lezione, nominativi degli assenti, con l'indicazione delle motivazioni, corredato dalla/e firme del/dei formatore/i presente/i in aula, ovvero, in presenza di formazione a distanza, apposito report di download e consultazione personalizzati;
- indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie utilizzate.

Il Registro generale della formazione specifica dovrà essere tenuto presso la sede di attuazione del progetto fino al termine dello stesso e, successivamente, conservato e tenuto a disposizione dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile e delle Regioni e Province autonome presso la sede legale dell'ente per almeno due anni dal termine del progetto stesso.

L'inosservanza dell'obbligo di assicurare ai volontari la formazione specifica, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto e con i contenuti e le modalità indicate nel progetto stesso e nelle presenti Linee guida, è sanzionato, come stabilito dal D.P.C.M. 6 febbraio 2009 in materia di doveri degli enti di servizio civile nazionale e successive modifiche, con l'interdizione temporanea della durata di un anno a presentare altri progetti e, in caso di particolare gravità o recidiva, con la cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

ALLEGATO – MODULI DI “FORMAZIONE GENERALE”

Il percorso formativo è costituito da una serie di moduli raggruppati all'interno di macroaree tematiche: una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del servizio civile. La successione delle macroaree e al loro interno dei moduli formativi, non è strettamente vincolante dal punto di vista cronologico, anche se si sottolinea la necessità di affrontare all'inizio del corso la prima macroarea, perché è da questa che si evince il significato autentico dell'esperienza di servizio civile. Ogni modulo dovrà inoltre essere trattato in maniera esauriente.

Macroaree e moduli formativi

1 “Valori e identità del SCN”

1.1 L'identità del gruppo in formazione e patto formativo

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli.

Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un'identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l'esperienza di servizio civile.

1.2 Dall'obiezione di coscienza al SCN

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l'obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), dell'uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della

cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. Nell'ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla "gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti", alla "prevenzione della guerra" e alle "operazioni di polizia internazionale", nonché ai concetti di "peacekeeping", "peace-enforcing" e "peacebuilding". Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l'ordinamento e le attività del servizio civile nazionale.

In particolare si evidenzierà l'importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell'Ente, quale condizione per l'accreditamento di quest'ultimo: un patto tra l'UNSC e l'Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell'identità del servizio civile nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”

2.1 La formazione civica

Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il "contribuire alla formazione civica dei giovani", il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale "un periodo di formazione civica".

La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell'insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all'organizzazione delle Camere e all'iter di formazione delle leggi.

Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza

Richiamandosi al concetto di *formazione civica* prima descritto, si farà presente come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le **forme di partecipazione**, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva.

La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, *l’obiezione di coscienza*, il *servizio civile nazionale*, *l’impegno politico e sociale*, la *democrazia partecipata*, le *azioni nonviolente*, *l’educazione alla pace*, la *partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum*, i *bilanci partecipati*, sono tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la *logica progettuale*, un percorso di azione.

2.3 La protezione civile

Il tema della **protezione civile**, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della *tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio*, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza.

A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la *logica del progetto*, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la *previsione e prevenzione dei rischi* (concetto connesso alla *responsabilità*, individuale e collettiva) e l’intervento *in emergenza* e la *ricostruzione* post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra *prevenzione/tutela ambientale e legalità*, nonché tra *ricostruzione/legalità*.

Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile

Una delle *forme di partecipazione* e di *cittadinanza attiva* che si presenteranno ai volontari durante l'anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle *Elezioni per i Rappresentanti* regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un *comportamento responsabile*, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti.

A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo l'argomento.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”

3.1 Presentazione dell'ente

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l'anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell'Ente accreditato.

3.2 Il lavoro per progetti

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali.

Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L'**integrazione del team** è il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto.

Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento.

3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un'attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all'interno di una sovrastruttura più grande, che costituisce "il sistema di servizio civile" (gli enti di SCN, l'UNSC, le Regioni e le Province autonome). È importante che il volontario conosca "tutte" le figure che operano all'interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all'interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il "Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale", (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi.

Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo.

L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).